

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**Oggetto:** provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "RSA Oasi Tabor" con sede operativa in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), gestito dall'ente ecclesiastico "Congregazione Ancelle della Visitazione" (P. IVA 07571741003), con sede legale in Via Giorgio Baglivi n. 9 – 00161 Roma.

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria" con la quale è stata istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" ed i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “Per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

del Commissario ad Acta n. U0087/2009”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto Commissariale n.U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.” con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0008/2011:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTO che l'ente ecclesiastico "Congregazione Ancelle della Visitazione", con sede legale in Via Giorgio Baglivi n. 9 – 00161 Roma, nella persona del rappresentante legale Sig.ra Stefani Dorina, in data 19/12/2010, ha aderito alla procedura di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. inserendo per via telematica nel portale SAASS la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accREDITamento per la struttura sanitaria denominata "RSA Oasi Tabor", sita nel Comune di Santa Marinella (RM), Via S. Maria della Visitazione n. 35;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali del 09/08/2011 – 27/09/2011 – 02/02/2012 – 13/06/2012 – 20/09/2012 – 21/09/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM) della struttura sanitaria denominata "RSA Oasi Tabor", gestita dall'ente ecclesiastico "Congregazione Ancelle della Visitazione", con sede legale in Via Giorgio

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Baglivi n. 9 – 00161 Roma;

- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell’ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l’attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell’ attestazione di conformità a firma del Direttore Generale della ASL RM/F, prot. n. 81117 del 19/12/2012 (in SAASS il 14/10/2013), con cui si attesta che il presidio sanitario denominato “RSA Oasi Tabor” con sede operativa in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), gestito dall’ente ecclesiastico “Congregazione Ancelle della Visitazione”, con sede legale in Via Giorgio Baglivi n. 9 – 00161 Roma, relativamente all’attività di:  
RSA per 40 posti residenza, così articolati:

- RSA livello prestazionale R2 per 20 posti residenza
- RSA livello prestazionale R3 per 20 posti residenza

risulta in possesso dei “requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti per l’accreditamento di cui al DCA n. U0090/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii.”;

VISTO che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL RM/F, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 674 del 31 maggio 2002;
- Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 411 del 9 maggio 2003;

VISTA la nota protocollo regionale n. 121046 del 01/07/2013, con cui il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico “Congregazione Ancelle della Visitazione”, con sede legale in Roma, Via Giorgio Baglivi n. 9, comunica la variazione del Medico Responsabile del presidio sanitario denominato “RSA Oasi Tabor”, sito in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), dalla persona del Dott. Giuseppe Arnone a quella del Dott. Stefano Rosa, con decorrenza dal 12/06/2013;

VISTA la dichiarazione con cui il Dott. Stefano Rosa, nato a Roma il 27/09/1959, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Interna, Cardiologia, Oncologia, iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma al n. 35176, accetta l’incarico di Medico Responsabile del Presidio sanitario denominato “RSA Oasi Tabor”, sito in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), dichiarando altresì di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con tale incarico;

VISTO il DCA n. U00099 del 15/06/2012 avente ad oggetto “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA n. U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi” – Allegato 2;

CONSIDERATO che, nell’allegato 2 del suddetto decreto, il livello prestazionale R2 è equiparato al nucleo di assistenza residenziale di Mantenimento A ed il livello prestazionale R3 è equiparato al nucleo di assistenza residenziale di Mantenimento B;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio del provvedimento di conferma

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dell'autorizzazione all'esercizio per il presidio sanitario denominato "RSA Oasi Tabor", con sede operativa in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), e del riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo all'ente ecclesiastico "Congregazione Ancelle della Visitazione", con sede legale in Via Giorgio Baglivi n. 9 – 00161 Roma, che gestisce il predetto presidio, relativamente all'attività di:

RSA per 40 posti residenza, così articolati:

- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento A per 20 posti residenza;
- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento B per 20 posti residenza;

VISTO l'art. 7 della l.r. 29 aprile 2013 n. 2, rubricato: "Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modifiche";

VISTO l'art. 10 della l.r. n. 14/1998 con cui si statuisce che "Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dai numeri d'ordine 4 e 5 della tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nei confronti delle Onlus regolarmente iscritte nell'albo e/o nel registro regionale";

PRESO ATTO della qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto posseduta dalla "Congregazione Ancelle della Visitazione", che, limitatamente al ramo di attività "Assistenza sanitaria", è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, nono comma, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alle condizioni ivi previste;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- confermare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio sanitario denominato "RSA Oasi Tabor", con sede operativa in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), per l'attività di:

RSA per 40 posti residenza, così articolati:

- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento A per 20 posti residenza;
- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento B per 20 posti residenza;

- rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato "Congregazione Ancelle della Visitazione" (P. IVA 07571741003), in persona del legale rapp.te p.t. Stefani Dorina, nata a Rubiera (Reggio Emilia) il 10/07/1938, per il presidio sanitario denominato "RSA Oasi Tabor", con sede operativa in Via S. Maria della Visitazione n. 35 – 00058 Santa Marinella (RM), per l'attività di:

RSA per 40 posti residenza, così articolati:

- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento A per 20 posti residenza;
- Nucleo di Assistenza residenziale di Mantenimento B per 20 posti residenza;

- prendere atto che Medico Responsabile è il Dott. Stefano Rosa, nato a Roma il 27/09/1959, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Interna, Cardiologia, Oncologia, iscritto all'Albo provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con numero d'ordine: 35176;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- di dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata r.r.;
- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

